



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII IMPRESE

nella persona del giudice

Claudia PEDRELLI Presidente

Fausto BASILE Giudice

Andrea POSTIGLIONE Relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 83824 R.G.A.C. dell'anno 2015 vertente

TRA

NUOVO IMAIE c.f. 11041891000 con sede in Roma, in persona del legale rapp.te p.t. Andrea MICCICHE', elettivamente domiciliata in VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161 ROMA rappresentata e difesa dall'avv. ATTOLICO LORENZO, unitamente agli avvocati Andrea MICCICHÉ e Luca GUIDOBALDI, per procura a margine dell'atto di citazione;

Attrice

E

ARTISTI 7607 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. c.f. 12515031008 , con sede in, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Roma presso l'avv. SANDULLI



DOMENICO, il quale unitamente agli avv. SANDULLI MICHELE e CASCONI MARIAMATILDE la rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

Convenuta

S.I.A.E. – SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mandel, Alessandra Amendola, Paolo Picozza e Antonio Briguglio; elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mandel in Roma via della Letteratura 30

Convenuta

PENNARELLA Antonio con il patrocinio dell'avvocato Felice CIRUZZI, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato.

Convenuto

Oggetto: Concorrenza sleale

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: come da citazione e comparsa di risposta.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione del 18 dicembre 2015 il Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori (NUOVO IMAIE) conveniva in giudizio la cooperativa a responsabilità limitata ARTISTI 7607 (di seguito ARTISTI) affinché il tribunale accertasse, su base nominativa, i mandati esplicitamente conferiti dagli artisti alla società convenuta e l'ammontare delle somme spettanti a tale cooperativa a titolo di diritto di copia privata con conseguente condanna della SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI SIAE a corrispondere all'attrice le predette somme o le somme ulteriori che risultassero in eccedenza rispetto a quanto già percepito.

Esponiva in punto di fatto di essere un'associazione costituita ai sensi del decreto-legge n. 64/2010 ai fini della raccolta dell'incasso fra gli aventi diritto dei compensi di cui all'articolo 71 bis 71 ter, 73, 80, 84 e 180 bis della legge sul diritto d'autore (LDA) e che, a seguito della liberalizzazione del mercato sul diritto d'autore, - avvenuto per mezzo del decreto-legge numero 1 del 2012 - era stata



costituita un'altra associazione, per l'appunto la ARTISTI 7607 la quale aveva parallelamente avanzato richieste di liquidazione nei confronti della SIAE per i diritti di copia privata su supporto di registrazione video i quali, ai sensi dell'articolo 71 LDA spettavano per il 30% gli autori e per il 70% in parti uguali tra i produttori di opere audiovisive i produttori dei programmi e gli artisti interpreti o esecutori.

Parte attrice richiamava a tale proposito l'articolo 3 del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014 che aveva stabilito una disciplina transitoria per la ripartizione delle quote compensi spettante agli intermediari abilitati il quale prevedeva che per quanto riguardava le annualità 2012/2013 (articolo 3.4) *“i compensi derivanti dalla riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e di video grammi sono attribuiti a ciascuna delle imprese in misura percentuale rapportata separatamente per il settore audio al settore video al numero di mandati esplicitamente conferiti a ciascuna impresa dagli artisti interpreti ed esecutori alla data del 31 gennaio 2014. Le imprese comunicano alla Siae entro il 28 febbraio 2014 gli accordi conclusi ovvero il numero dei mandati ad essi esplicitamente conferiti”*.

Ciò che rilevava quindi ai fini della liquidazione dei compensi per copia privata non era il numero degli iscritti all'organizzazione ma i numeri inoltrati, con la conseguenza necessaria dell'impossibilità di una liquidazione corretta e conforme alle regole della concorrenza nell'ipotesi in cui vi fossero dei mandati non effettivamente corrispondenti alla volontà dei mandanti ovvero nell'ipotesi in cui un artista avesse conferito mandati ad entrambe le associazioni.

Parte attrice sosteneva quindi che ARTISTI aveva comunicato a SIAE un numero di artisti superiore a quello effettivamente corrispondente ai propri iscritti, lucrando quindi compensi per copia privata superiori a quelli effettivamente spettanti.

La presente causa è stata preceduta da un ricorso di carattere cautelare che aveva sequestrato le somme per copia privata relative al biennio di cui sopra non ancora distribuite dalla SIAE.

Parte attrice denunciava sostanzialmente tre condotte foriere di danno:

1. la mancata messa a disposizione da parte di ARTISTI di una banca dati



- nominativa dei propri mandanti;
2. la trasmissione alla SIAE da Parte di ARTISTI di una lista contenente soggetti che non risultavano mandanti per ottenere una quota maggiore di indennizzi per copia privata;
 3. l'avere ARTISTI posto in essere condotte diffamatorie nei confronti della parte attrice finalizzata a persuadere molti artisti a revocare il mandato ed affidarlo a sè.

I danni sub. 2 venivano quantificati sotto il profilo della quota parte di indennizzo che era stato sottratto da parte della convenuta e che doveva essere oggetto di restituzione. Gli altri danni venivano richiesti in via equitativa.

Si costituiva in giudizio la società convenuta ARTISTI 7607 contestando in punto di fatto la ricostruzione di parte attrice, sottolineando un'interpretazione restrittiva della norma primaria la quale valorizzava non tanto il mandato rappresentativo quanto la mera iscrizione all'associazione di rappresentanza; ciò con particolare riferimento ai 337 soci inseriti nella lista trasmessa alla SIAE e che risultavano associati ma non mandanti.

Si costituiva in giudizio anche la Società Italiana Autori Ed Editori (SIAE) la quale professava, così come aveva effettuato già nelle precedenti fasi cautelari, la propria posizione di terzietà incolpevole, aderendo quindi alla domanda di chiarezza avanzata da entrambi i soggetti processuali in ordine alla determinazione degli esatti criteri di ripartizione degli utili a lei versati a titolo di contributo di copia privata e da lei oggetto di necessario trasferimento nei confronti degli organi e delle associazioni rappresentative; si opponeva comunque ad ogni domanda di condanna nei propri confronti.

Si costituiva in giudizio anche PENNARELLA Antonio impropriamente evocato quale convenuto da parte dell'attrice (la quale non svolgeva nei suoi confronti alcuna domanda), avanzando domanda riconvenzionale (trasversale) nei confronti della società convenuta finalizzata al risarcimento dei danni morali e alla corresponsione dei diritti a lui spettanti.

Posto che il giudice non ha autorizzato tale domanda riconvenzionale trasversale più correttamente la costituzione di Antonio PENNARELLA deve essere quindi qualificata come intervento litisconsortile e di intervento autonomo per la sola



parte relativa al risarcimento dei danni morali.

Assegnati i termini di legge la causa veniva spedita in giudizio in quanto eminentemente documentale.

1. In estrema sintesi parte attrice agisce nei confronti della convenuta per il risarcimento del danno conseguente ad un'attività fraudolenta consistente nella trasmissione alla società italiana autori ed editori di un elenco di mandanti non corrispondente alla reale disponibilità di mandati da parte della ARTISTI 7607 e utile e funzionale a lucrare somme maggiori di quelle realmente spettanti.

Ulteriore profilo di danno è quello relativo alla mancata messa a disposizione della banca dati nominativa prevista dalla legge.

Ulteriore e conclusivo profilo di danno è quello relativo allo sviamento della clientela e all'attività denigratoria asseritamente poste in essere dalla convenuta.

2. Parte attrice ha riversato nel fascicolo l'intera documentazione già prodotta nella fase cautelare (di primo e secondo grado) e segnatamente un elenco di 337 persone rispetto alle quali parte convenuta avrebbe chiesto la liquidazione dell'importo per copia privata alla SIAE e che - a suo dire - risultavano ancora propri mandanti. Ha inoltre riversato in giudizio le dichiarazioni di propri associati che riferivano di non aver mai conferito mandato alla società convenuta. Nella memoria ex art. 183 VI n. 2: parte attrice fa ancora riferimento ai "*documenti depositati da NUOVO IMAIE sub docc. Dal n. 13 al n. 21 nella fase cautelare di prima istanza e sub doc. n. 4 nella fase di reclamo, che dimostrano per tabulas, inter alia, che ARTISTI 7607 aveva inserito nella lista mandanti inviata alla SIAE nominativi di AIE che avevano invece conferito esplicito mandato al NUOVO IMAIE, oltre ad una serie di duplicazioni ed omonimie, che gonfiavano di oltre 1/3 il numero di mandanti dichiarati.*". Non sono state offerte prove orali.

3. Parte attrice ha prodotto poi al documento numero 14 allegato al fascicolo cautelare un elenco di artisti da lei redatto che conteneva un ampio nominativo di soggetti che risultavano comparire sia come mandanti di



parte attrice, sia come mandanti di parte convenuta. Tale documento è stato aggiornato con il documento numero 15, sempre riferibile alla fase cautelare, che reca quindi un elenco completo di 337 nominativi che compaiono nelle richieste di rimborso presentate da entrambe le parti. Al documento numero 16 sono poi presenti i mandati di questi nominativi o perlomeno i mandati conferiti alla società attrice.

4. Ritiene questo collegio che vi siano elementi concreti per ritenere effettivamente che rispetto tutti questi nominativi vi sia stata da parte della società convenuta una illecita trasmissione finalizzata a conseguire compensi per quota privata a lei non effettivamente spettanti.
5. Il primo elemento a suffragio è costituito dalle dichiarazioni rese da numerosissimi artisti prodotte da parte attrice quale documento 21. Sono qui allegate le dichiarazioni sottoscritte da Lorenzo Acquaviva, Antonio Pennarella, Claudio Bottozzo, Massimiliano Pazzaglia, Isabella Fogliazza, Antonino Grosso, Paola Tiziana Cruciani, Giuseppe Servillo, Maria Maddalena Crippa, Marco Bonetti, Simone Gandolfo, Stefano Maria di Fiore, Marco Carmine Columbro, Piergiorgio Bellocchio, Fabrizia Castagnoli, Simonetta Marchini, Tiziana Bagatella, Luca Ward, Giada Desideri, Marcella Braga, Ines di Bella, Gabriele Lopez, Simone Montedoro, Giorgio Tirabassi, Eleonora Pariante, Gianni Garkovich, Giuseppe Caruso, Sergio di Giulio, Vincenzo di Troia i quali tutti confermavano di non avere mai conferito alcun mandato alla Artisti 7607 e di essere sempre stati affiliati alla società attrice. Al documento numero 31 sono state poi successivamente aggiunte le dichiarazioni di Marina Suma, Ivano Marescotti, Emiliano Contorti, Emanuele Cerquiglini, Luca Argentero,, Anita Caprioli, Fausto Sciarrappa, Patrizio Rispo, Antonio Garrani, primo Reggiani, Anna Pagnani e Sabrina Paravicini. Tutte queste dichiarazioni sono corredate da copia del documento di identità. È evidente come nel caso di specie si tratti di prove atipiche, atteso che tali testimonianze scritte non sono avvenute nelle forme e nelle modalità previste dall'articolo 257 bis del codice di procedura civile. Si tratta però di documentazione acquisita al fascicolo rispetto alla quale il giudice può comunque a fondare il proprio



convincimento anche sulla base del principio della non contestazione. Se è vero, da un lato, che tutti questi soggetti potevano essere citati da parte attrice a sostegno delle dichiarazioni da loro sottoscritte, è altrettanto vero che era nella disponibilità di parte convenuta, la quale non ha mai specificamente contestato l'assenza di mandato da parte di tali soggetti, citarli in giudizio però ottenere davanti al giudice la smentita di quanto da loro sottoscritto in tali dichiarazioni.

E difatti, sebbene l'attuale codice civile non preveda tra le prove la scrittura attribuita a terzi, e malgrado questa non sia soggetta disciplina processuale degli artt. 214-215 cpc e non sia impugnabile per falsità, è sempre possibile con qualsiasi mezzo di prova, ivi compresa la testimonianza, contestarne il contenuto.

La giurisprudenza è quindi costante nel ritenere che le dichiarazioni a contenuto testimoniale comprese in detti documenti, in difetto di contestazione ad opera della parte contro cui sono prodotte ed in concorso con altri elementi, possono essere liberamente apprezzate nel loro valore indiziario dal Giudice, ben potendo integrare fonte del suo convincimento (cass. SS.UU n. 15169-2010 *“Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità”*).

Dal canto suo parte convenuta, che pure ha avuto contezza di tale documentazione sin nella fase cautelare, non ha mai preso espressamente posizione su tali assunti, nè ha mai espressamente contestato di avere inviato per ottenere i rimborsi per copia privata di nominativi di questi



soggetti alla SIAE. Parte convenuta, non contestando le circostanze fattuali dedotte dalla controparte, che quindi sulla base dei principi sopra citati devono ritenersi definitivamente acquisite alla cognizione probatoria del collegio, si è limitata nella prima e seconda memorie ex art.,. 183 Vi c.p.c. a professare (pag. 2 memoria ex art. 183 VI II) la propria buona fede, rappresentando la possibilità di chiedere il rimborso non soltanto per i mandanti ma anche per i semplici associati, circostanza questa che trova smentita nella lettera della legge.

6. Un secondo elemento che, quale prova logica, sicuramente milita per ritenere veritiero l'elenco di n. 337 persone prodotto da parte attrice è la ostinata volontà di parte convenuta di non adempiere agli obblighi normativi di trasparenza e di raccolta in banca dati dei nominativi dettati dalla normativa di settore e nel non consentire a parte attrice l'accesso ai dati dettagliati dei propri iscritti o mandanti. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012 richiedeva infatti, nell'ottica della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, che i nuovi soggetti che si affacciavano sul mercato della raccolta dei compensi per copia privata, possedessero una banca dati informatica *“dei titolari di diritti amministrati accessibile titolari dei diritti e agli utilizzatori delle opere anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi”*. Così testualmente il decreto ministeriale sopra citato.

Parte convenuta non si è finora dotata di strumenti di trasparenza necessaria ad un corretto funzionamento del mercato ed ha dimostrato una pervicace resistenza a fornire l'elenco dei nominativi dei propri affiliati, che non può essere interpretata altrimenti se non nell'ottica della copertura di un'attività fraudolenta a danno principale della società attrice ma anche del mercato in generale. La ARTISTI 7607 ha dapprima diffidato la SIAE a non mostrare a parte attrice l'elenco dei propri mandanti e si è opposta sia in sede amministrativa di primo grado, sia davanti al Consiglio di Stato, all'esibizione di documenti che dovevano essere *ab origine* resi pubblici e che non aveva alcun interesse a celare se fossero stati veritieri e conformi a buona fede.



7. Ulteriore e definitivo elemento di verosimiglianza delle allegazioni attoree è rappresentato dal documento 16B prodotto da parte attrice contenente l'iscrizione negli anni 2011 e 2012 (e quindi in data immediatamente prossima al periodo rispetto al quale doveva avvenire la liquidazione) alla NUOVO IMAIE di tutti i nominativi rispetto ai quali parte convenuta ha richiesto la liquidazione dei contributi per copia privata. Sotto il profilo logico non si può escludere che questi soggetti abbiano solo successivamente deciso di aderire all'associazione rappresentata dalla parte convenuta, ma anche in questo caso il collegio non può non prendere atto della mancata prova contraria fornita da parte convenuta, secondo i noti principi della vicinanza della prova, il cui uso è consentito in particolare quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, e che configura come assolto l'onere probatorio di una parte allorquando sia l'altra a poter agevolmente dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, l'insussistenza dei fatti allegati dalla controparte.
8. Ritiene quindi questo collegio che questo sia l'unico profilo di danno risarcibile nell'ipotesi sottoposta alla sua attenzione; sono rimasti difatti sprovvisti di qualsiasi sostegno probatorio:
- o il danno all'immagine della società NUOVA IMAIE ovvero sia il danno maturato alla reputazione dell'attrice nel (ristretto) ambito dove esplica la sua attività;
 - o il danno morale da diffamazione, ovvero sia quello consistente nella divulgazione da parte della società convenuta di affermazioni consapevolmente lesive del buon nome della reputazione, tesi suffragata da parte attrice mediante il solo documento numero 26 contenente alcune e-mail relative al recesso di numerosi associati dalla qualità di iscritto del nuovo IMAIE. Nessuno di questi recessi viene però giustificato da parte degli scriventi in connessione causale con una qualsiasi attività diffamatoria della società convenuta. Sulle circostanze di eventuale attività denigratoria portata avanti dalla società convenuta nei confronti della società attrice parte attrice non



ha quindi fornito alcun elemento di prova costituita o costituenda.

- Il danno relativo alla mancata implementazione da parte della convenuta di una banca dati trasparente relativa ai propri associati. Questo elemento è stato valorizzato dal collegio sotto il profilo della prova logica in ordine al riconoscimento della veridicità dell'elenco dei nominativi prodotti dall'attrice ma non è stato specificato da parte dell'attrice uno specifico profilo di danno per un'attività omissiva da parte del convenuta;
- Un danno diretto cagionato dalla convenuta SIAE nei confronti dell'attrice, fufosamente accennato dalla IMAIE nell'atto di citazione e non meglio coltivato nel corso del giudizio.
- Un danno dalla lesione della concorrenza per sviamento di clientela da parte della convenuta. Le allegazioni a questo proposito di parte attrice, così come osservato per l'attività diffamatoria, non sono state accompagnate da alcuna richiesta formale di audizione degli artisti finalizzata comprendere quali fossero le circostanze di tempo e di fatto nelle quali era maturata la loro disdetta da IMAIE e soprattutto la circostanza se effettivamente siano state loro delle somme maggiori rispetto a quelle fornite dalla società attrice.

9. Non può trovare infine accoglimento neanche la domanda risarcitoria formulata dall'interveniente PENNARELLA Antonio, non avendo egli fornito alcuna prova di un danno morale diretto derivante da una qualsiasi attività posta in essere dalla convenuta e non potendo egli vantare alcuna pretesa restitutoria da parte della convenuta SIAE diversa e ulteriore rispetto al bilanciamento che verrà di seguito operato fra le somme spettanti all'attrice e quelle da questa effettivamente percepite per mezzo dell'attività illecita posta in essere dalla convenuta.

10. Osserva questo collegio come il numero di 337 mandanti su un totale di 1.254 corrisponda matematicamente al 26.87% e quindi in una valutazione di carattere equitativa o ad un quarto delle somme erogate alla società convenuta. Posto che il sistema di ripartizione previsto dalla normativa transitoria (in particolare dall'art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 17.1.2014),



stabiliva l'attribuzione del contributo per copia privata *“in misura percentuale rapportata, separatamente, per il settore audio ed in settore video, al numero di mandati esplicitamente conferiti a ciascun impresa dagli artisti interpreti ed esecutori alla data del 31 gennaio 2014. Le imprese comunicano alla SIAE entro il 28 febbraio 2014 gli accordi conclusi ovvero, in mancanza, il numero dei mandati ad esse esplicitamente conferiti”*, ne consegue che per effettuare il calcolo degli importi che dovranno essere effettivamente ripartiti tra i due intermediari sarà necessario ricalcolare il rapporto percentuale e ristabilire le quote compenso che si sarebbero dovute ripartire, effettuando l'operazione matematica di sottrazione tra la somma che NUOVO IMAIE avrebbe dovuto percepire la diversa somma che NUOVO IMAIE ha invece incassato all'esito del riparto falsato dalla condotta illecita di ARTISTI 7607. Tali dati sono stati forniti dall'attrice. Orbene, sulla base, da un lato, del totale dei compensi dovuti dichiarato dalla SIAE prima del riparto (pari, ad Euro 11.682.890,42) e, dall'altro, del totale dei mandanti dichiarati complessivamente da NUOVO IMAIE ed ARTISTI 7607 (pari a 5.097 artisti), è possibile calcolare la quota-compenso che è stata liquidata *pro-capite* dalla SIAE al momento del riparto. Tale quota è pari ad Euro 2.292,11 la quale, moltiplicata per le 337 posizioni sopra dette, raggiunge un importo di complessivi Euro 772.441,97. Questo appare essere l'importo oggetto del tentativo di illecita appropriazione e del quale dovrà tenere conto anche la società italiana autori ed editori nello svincolo delle somme oggetto di sequestro.

11. Non sono note al collegio le somme che sono state già liquidate dalla SIAE per le annualità di cui è causa; il dispositivo quindi conterrà l'ordine di corrispondere le somme secondo lo schema rettificato e solo nell'ipotesi in cui la liquidazione della SIAE sia insufficiente a soddisfare NUOVO IMAIE la condanna di ARTISTI al pagamento della somma differenziale.
12. Le spese, liquidate come dispositivo, seguiranno la soccombenza e saranno parametrare rispetto ai valori medi del decreto ministeriale 55 del 2014 nella fascia di valore tra 560.000 e 1 milione di euro e prenderanno in considerazione anche la fase cautelare di primo e di secondo grado.
Possono essere invece integralmente compensate le spese di lite fra



PENNARELLA Antonio, soccombente quale interveniente principale e la cui partecipazione al giudizio è apparsa di scarsissima rilevanza, e parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente nella pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa

- accerta e dichiara che la cooperativa artisti 7607 a r.l. ha trasmesso per la liquidazione degli importi spettante titolo di copia privata per gli anni 2012/ 2013 alla Società Italiana Artisti Ed Editori un elenco di mandanti contenente 337 posizioni riferibili invece alla parte attrice NUOVA IMAIE;
- ordina alla SIAE la rettifica degli importi liquidabili a entrambe le parti processuali per gli anni 2012 e 2013 secondo quanto accertato nel capo che precede e a corrispondere alle parti le relative somme;
- condanna quindi ARTISTI 7607 a corrispondere a parte attrice NUOVO IMAIE l'importo euro 772.441,97 ovvero la differenza tra tale importo e quanto al medesimo titolo versato dalla SIAE in ragione del capo che precede, il tutto oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
- condanna ARTISTI 7607 a rifondere a parte attrice NUOVO IMAIE ed alla SIAE le spese di lite che così liquida per ciascuna:

Per le fasi cautelari:

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 4.563,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.931,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 4.914,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 3.159,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 14.567,00

per la fase di merito

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 4.388,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 2.895,00



Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 12.890,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 7.631,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 27.804,00

Per complessivi euro 42.371 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.

- compensa integralmente le spese di giudizio tra PENNARELLA Antonio e parte convenuta.

Roma il 11/02/2019

Il presidente
Claudia PEDRELLI

l'estensore
Andrea Postiglione

